



ORDINANZA N. DEL

Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate: ampliamento del servizio del Porto di Venezia al Porto di Chioggia.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto n. 224 del 28/05/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia;

VISTO l'art. 6 comma 1 della legge 84/94 ss.mm.ii, così come modificato dall'art.7 comma 1 del D.lgs. 169/2016, che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, estendendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia;

VISTO l'art. 6, comma 4, lettera c) della citata Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1;

VISTO il Decreto AdSPMAS n. 939 del 12/06/2023 che tra i servizi di interesse generale individua anche il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico, secondo il D. Lgs. 8 novembre 2021, n° 197 "Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE";

VISTI il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e la normativa sui contratti pubblici *ratione temporis* applicabile;

CONSIDERATO che, in esito a procedura ad evidenza pubblica, il servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e dei residui del carico delle navi ormeggiate nel porto di Venezia per il periodo 1 giugno 2010 – 31 maggio 2030 era stato affidato, con Ordinanza n. 337/2010 e in forza di contratto rep. n. 34414 del 30/07/2013, e successive modifiche, all'ATI costituita da VERITAS S.P.A., in qualità di capogruppo mandataria, CONEPO



SERVIZI S.C.AR.L, GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA SCPA, in qualità di mandanti (da ora in poi "ATI Venezia");

VISTE le Ordinanze n. 337 del 31/05/2010, n. 411 del 01/07/2015 e n. 80 del 05/04/2022 e 95 del 18/04/2023 con cui sono definite le modalità di esperimento del servizio e di calcolo delle tariffe, nonché le tariffe applicabili per i servizi resi nel Porto di Venezia e Marghera;

CONSIDERATO che con Ordinanza di AdSP MAS n. 56 del 24/03/2021 il servizio in oggetto, per quanto attiene il porto di Chioggia, è stato affidato, a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica, al raggruppamento temporaneo tra VERITAS S.P.A., in qualità di capogruppo mandataria, CONEPOSERVIZI S.C.AR.L., GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA SCPA e DORIA SERVIZI ECOLOGICIS.R.L., in qualità di mandanti (da ora in poi "ATI Chioggia").

CONSIDERATO che con Ordinanza di AdSP MAS n. 85 del 04/08/2022, Addendum all'Ordinanza n. 56/2021 "Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Chioggia per il periodo 01 aprile 2021 - 31 marzo 2023", sono state disciplinate ulteriori fattispecie quali:

1. "Navi con scali frequenti" – in relazione alla tariffazione dei rifiuti liquidi;
2. "Navi che sostano in porto per più di 24 ore – in relazione alla tariffazione dei rifiuti alimentari/organici";
3. "Concessionari di specchi acquei demaniali con navi di proprietà che non svolgono operazioni portuali" – in relazione alla tariffazione dei rifiuti alimentari/organici.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 16 settembre 2021, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro", ha previsto, a decorrere dal 1° agosto 2021, il divieto di transito per le vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: a) stazza lorda superiore a 25.000 GT; b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; c) altezza dalla linea di galleggiamento (air draft) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore; d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento;

- l'art. 2, comma 1 del citato D.L. 103/2021 ha nominato Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, con il compito, tra gli altri, di realizzare punti di attracco



temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;

- l'art. 4, comma 1 del Decreto legge 16/06/2022, n. 68 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili", convertito in legge 5 agosto 2022, n. 108, ha previsto che al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, è autorizzato a realizzare, secondo le modalità previste dai commi 1e 3 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000GT, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022;

- con Ordinanza commissariale n. 4 del 04/07/2022, come modificata dall'Ordinanza n. 5 del 28/02/2023, la banchina prospiciente il Canale Lombardo esterno (C1-C3) presso Isola dei Saloni a Chioggia, con relative aree e infrastrutture, è stata individuata quale punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto-Legge 16 giugno 2022, n. 68;

- il quadro normativo emergenziale sopra delineato ha ridisegnato i traffici crocieristici lagunari con la parziale delocalizzazione delle crociere veneziane nel porto di Chioggia, determinando la necessità di riorganizzare il servizio mediante introduzione di modifiche nelle tipologie di servizio da rendere, uniformando il servizio a quello già reso nel Porto di Venezia, per ciò che attiene i traffici crocieristici di navi sopra le 25.000 GT, anche dal punto di vista tariffario;

- con Ordinanza n. 93 del 24/03/2023 – Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel porto di Chioggia dal 01/04/2023 al 31/03/2024 sono state disciplinate le modalità di gestione del servizio da parte degli utenti, nonché i sistemi tariffari relativi ai servizi resi;

- con Decretazione n. 85/2024, vista la scadenza (31/03/2024) del servizio svolto ai sensi della citata Ordinanza n. 56 del 24/03/2021, è stato autorizzato a partire dal 01/04/2024 e fino alla scadenza della concessione 34414 del 2013, lo svolgimento da parte dell'ATI che svolge il servizio presso il Porto di Venezia, del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e dei residui del carico di tutte le navi nell'ambito del porto di Chioggia in quanto ciò non determina un'alterazione della natura della concessione rep. n. 34414 del 30/07/2013, né una variante sostanziale dal punto di vista economico.

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI

ORDINA

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Il servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e dei residui del carico per le navi ormeggiate nel Porto di Chioggia viene svolto d'ora in avanti, salvo diverse disposizioni che dovessero subentrare, da parte dell'ATI che già svolge tale servizio a Venezia in base alla Concessione rep. 34414 del 2013 (d'ora in avanti "ATI Venezia").

È fatto obbligo agli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi e liquidi e dei residui del carico presso il Porto di Chioggia, di corrispondere al concessionario le tariffe di cui agli allegati alla presente Ordinanza e secondo le modalità e procedure dalla stessa disciplinate, secondo le casistiche individuate negli Articoli seguenti.

Qualora il servizio non sia eseguito, nei casi consentiti dalla norma e fatta salva l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di cui al D. Lgs. 197/2021, la tariffa da corrispondere, per toccata, al gestore del servizio sarà quella relativa alla "Deroga"/"Esenzione".

ARTICOLO 2 – NAVI COMMERCIALI E NAVI ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI DI STAZZA LORDA INFERIORE A 25.000 GT

Il "Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico del Porto di Chioggia", per quanto attiene le navi commerciali e le navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda inferiore a 25.000 GT dovrà essere eseguito secondo le modalità riportate negli articoli seguenti e secondo le tariffe riportate negli Allegati 1 e 2 ed aggiornate secondo ISTAT NIC rifiuti, rispetto all'anno precedente, così come previsto dalla concessione stessa.

ARTICOLO 3 – NAVI ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI DI STAZZA LORDA PARI O SUPERIORE A 25.000 GT

Il "Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico del Porto di Chioggia", per quanto attiene le navi adibite al trasporto passeggeri da crociera di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, in virtù delle premesse sarà svolto secondo le modalità riportate negli articoli seguenti e secondo le tariffe riportate negli Allegati 1 Cruise e 2 Cruise ed aggiornate secondo ISTAT NIC rifiuti, rispetto all'anno precedente, così come previsto dalla concessione stessa.



ARTICOLO 4: MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TARIFFA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI AL GESTORE DEL SERVIZIO

ART.4.1 Onere per prestazione del servizio per recupero e smaltimento rifiuti liquidi: tariffa LB5

Nel caso delle acque settiche (Sewage), per le quali si deve far riferimento alla tariffa LB5 di cui agli allegati 1 e 1 Cruise l'onere di prelievo e smaltimento, viene calcolato solo in funzione dei quantitativi conferiti (e non in funzione del tempo impiegato per il servizio):

TARIFFA Sewage = tariffa variabile X mc sewage conferito + costo a) + eventuale costo b)

Le voci a) e b) sono di seguito illustrate:

- a) Per la formazione di atti doganali e formulari di smaltimento rifiuti viene addebitata, per ogni servizio effettuato, una spesa fissa complessiva di € 48 (pratiche amministrative). L'addebito amministrativo viene fatto anche nel caso in cui il servizio venga annullato nella giornata di effettuazione del prelievo.
- b) Per l'utilizzo della pompa, nel caso in cui quella della nave non possa essere utilizzata, viene applicata una tariffa fissa di € 325;

Per prelievi di quantitativi di sewage (acque grigie/nere) inferiori o uguali a 8 m³ viene comunque addebitato un costo fisso di € 607,54.

Nel caso in cui venga richiesta la presenza di bettolina sottobordo h24, per esempio dalle navi militari che sono prive di casse, la tariffa giornaliera da corrispondere al gestore del servizio è calcolata secondo la seguente formula:

TARIFFA Sewage_{bettolina H24} = tariffa variabile LB5-A (per le prime tre ore) + Tariffa oraria LH5-B X Tempo di servizio oltre le prime 3h + Tariffa variabile X mc rifiuto conferito

ART.4.2 Onere per prestazione del servizio per recupero e smaltimento rifiuti liquidi: altre tariffe

Nel caso in cui il servizio di raccolta sia eseguito da parte del concessionario, le tariffe per il conferimento dei rifiuti liquidi sono calcolate, quindi, in funzione delle tempistiche del servizio.

La tariffa da corrispondere è calcolata secondo la seguente formula:

TARIFFA rifiuti liquidi = Tariffa oraria X Tempo di servizio + Tariffa variabile X mc rifiuto conferito + costo a) + eventuale costo b)



Dove la tempistica comprende:

- 1) Il tempo di permanenza della bettolina sottobordo della nave certificato da Memorandum;
- 2) tempo di andata impiegato dalla bettolina/camion per raggiungere, dalla sede dell'impianto di trattamento, il luogo di ormeggio della nave (nel caso della bettolina il calcolo viene fatto sulla base dei tempi per spostamento da imbarcazione Ecolaguna Porto Vecchio, stabiliti in 30'; nel caso di camion il tempo è stabilito anche in 30');
- 3) il tempo di ritorno è il medesimo di quello di andata per entrambi i mezzi;
- 4) il tempo impiegato per la scarica, nell'impianto di trattamento, del rifiuto raccolto e per il riassetto della bettolina, come di seguito indicato:

RIFIUTO RACCOLTO	TEMPO ADDEBITATO
Fino a 30 mc	1 ora
31-60 mc	2 ore
61-90 mc	3 ore
91-120 mc	4 ore
121-150 mc	5 ore
151-180 mc	6 ore
181-210 mc	7 ore
...	...

- 5) I tempi di cui ai punti 1) e 2) vengono addebitati anche nel caso in cui il servizio venga annullato quando la bettolina si trova già sottobordo della nave, non per colpa del concessionario.

Le voci a) e b) sono di seguito illustrate:

- a) per la formazione di atti doganali e formulari di smaltimento rifiuti viene addebitata, per ogni servizio effettuato, una spesa fissa complessiva di € 48 (pratiche amministrative). L'addebito amministrativo viene fatto anche nel caso in cui il servizio venga annullato nella giornata di effettuazione del prelievo.
- b) per l'utilizzo della pompa, nel caso in cui quella della nave non possa essere utilizzata, viene applicata una tariffa fissa di € 325.

Tutte le agenzie devono provvedere alle necessarie comunicazioni, ivi comprese quelle verso il concessionario, secondo quanto previsto dalla ordinanza in materia della Capitaneria di Porto vigente.

Il conferimento dei rifiuti e la conseguente applicazione della tariffa LH1-4 C via camion può avvenire solo per quantitativi inferiori a 4 mc e su navi ormeggiate su banchine che consentano l'arrivo del camion.



Nei casi indicati con “*” nell’Allegato 1, così come nel caso di rifiuti speciali pericolosi, le tariffe dovranno essere concordate con il concessionario del servizio in base alle necessarie analisi di classificazione del rifiuto ed alla conseguente definizione del corretto codice CER.

ARTICOLO 5: MODALITÀ DI CALCOLO DELLA TARIFFA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI AL GESTORE DEL SERVIZIO

Le tariffe da corrispondere al gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi sono riportate in Allegato 2 o 2 Cruise, nel caso delle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT, alla presente Ordinanza.

Nel caso in cui il servizio di raccolta sia eseguito da parte del concessionario, la tariffa da corrispondere è calcolata secondo la seguente formula:

TARIFFA rifiuti solidi = Tariffa oraria X Tempo di servizio + Tariffa variabile X mc rifiuto conferito

Le tariffe per il conferimento dei rifiuti solidi sono calcolate, quindi, in funzione delle tempistiche del servizio prestato sottobordo, certificato da Memorandum. Nel calcolo delle tariffe orarie si dovrà tener conto delle eventuali maggiorazioni della tariffa oraria previste alla voce B dell’Allegato 2 o 2 Cruise.

Nei casi indicati con “*” nella tabella in Allegato 2 o 2 Cruise, così come nel caso di rifiuti speciali pericolosi, le tariffe dovranno essere concordate con il concessionario del servizio in base alle necessarie analisi di classificazione del rifiuto e alla conseguente definizione del corretto codice CER.

In ragione dei costi di smaltimento e di servizio obbligatori (trasporto dei rifiuti fino ad inceneritore/discarda autorizzati nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, a prescindere dal volume raccolto) il valore minimo che sarà fatturato dal concessionario è stabilito in 1 (uno) metro cubo.

ARTICOLO 6: ULTERIORI TARIFFE PER NAVI COMMERCIALI

ART.6.1 Onere per la prestazione del servizio di cui alla casistica “*Navì commerciali con scali frequenti – in relazione alla tariffazione dei rifiuti liquidi”*

Applicazione di uno sconto sulla tariffa di deroga LD1 Allegato 1 per i rifiuti liquidi. Per ciò che attiene le navi con scali frequenti la tariffa è variabile in funzione del numero di conferimenti effettuati, nell’arco dell’anno:



- dopo 3 conferimenti si applica uno sconto del 50% della tariffa LD1;
- da 4 a 5 conferimenti si applica uno sconto pari al 75% della tariffa LD1;
- dopo 5 conferimenti la tariffa non viene più pagata.

ART.6.2 Onere per la prestazione del servizio di cui alla casistica “Navi commerciali che sostano in porto per più di 24 ore – in relazione alla tariffazione dei rifiuti alimentari/organici”

In relazione alla tariffazione dei rifiuti alimentari/organici, limitatamente alla casistica di navi commerciali (quindi non turistiche) che sostano in porto per più di 24 ore, applicazione della tariffa pari a ½ mc a partire dal secondo giorno di conferimento, per ciò che concerne i rifiuti alimentari/organici (Tariffa S1 Quadro C di cui al prospetto tariffario Allegato 2 per rifiuti solidi).

La Quota per servizio giornaliero (di cui al Quadro A di cui in Allegato 2) è declinata in relazione al naviglio.

ART.6.3 Onere per la prestazione del servizio di cui alla casistica “Concessionari di specchi acquei demaniali con navi di proprietà che non svolgono operazioni portuali – in relazione alla tariffazione dei rifiuti alimentari/organici”

In relazione alla tariffazione dei rifiuti alimentari/organici, limitatamente alla casistica di “Concessionari di specchi acquei demaniali con navi di proprietà che non svolgono operazioni portuali”, applicazione di una tariffa secondo lo schema di seguito riportato, al fine di permettere il conferimento giornaliero di rifiuti alimentari/organici per questioni igieniche, incentivandone il conferimento:

- Ritiro e conseguente gestione di rifiuti alimentari/organici per il primo giorno di ciascuna toccata: € 50,00;
- Tariffa applicata per tutti i restanti giorni di sosta in Porto, per toccata, per il conferimento di rifiuti alimentari/organici, per quantitativi inferiori al 1/2 mc, indipendentemente dall’effettivo conferimento: € 12,00;
- Tariffa per il conferimento di altri rifiuti: a chiamata con tariffe come da prospetti allegati.

ARTICOLO 7: PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Le navi cui si applicano le disposizioni di cui al Decreto n. 197/2021 che fanno scalo o operano nel Porto di Chioggia, sono tenute a conferire al concessionario del servizio di raccolta i rifiuti, prima di lasciare il porto.

La nave potrà proseguire verso il successivo porto senza aver conferito i rifiuti previo rilascio di deroga/esenzione da parte dell’Autorità Marittima. A fronte di tale autorizzazione specifica, la nave è comunque tenuta a riconoscere la corresponsione della tariffa di “deroga”/”esenzione”.

Sono esclusi dall’applicazione della presente Ordinanza i pescherecci e/o imbarcazioni che ormeggiano in ambiti non ricadenti sotto la giurisdizione di AdSP MAS. Sono invece inclusi i pescherecci e/o imbarcazioni in genere, a cui la presente è rivolta che, previa formale autorizzazione da parte di AdSP MAS, per motivi di comprovata necessità ormeggiano temporaneamente in ambito portuale demaniale sotto la giurisdizione di AdSP MAS.

Ai fini dell’aggiornamento triennale del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, potranno essere definite apposite procedure tra AdSP MAS e le agenzie marittime territoriali, i concessionari delle darsene turistiche e i rappresentanti dei sodalizi del comparto pesca; in particolare, al fine di un censimento di tipologie e quantitativi di rifiuti e residui del carico provenienti dalle navi, dalle unità da diporto e dei pescherecci, potrà essere esteso per conoscenza – ad AdSP MAS e al gestore del servizio – il predetto *“Modulo di notifica dei rifiuti prodotti da navi”*.

Le navi, durante la sosta in porto non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla propria capacità di stoccaggio suddivisa per le varie tipologie.

Nello specifico, nelle more della definizione di specifiche procedure in merito, le navi che sostano in porto per un periodo superiore alle 24 ore devono comunque conferire con periodicità giornaliera i rifiuti di origine alimentare (di cucina) e ogni altro tipo di rifiuto deperibile al gestore del servizio, tenuto conto comunque delle specifiche casistiche per il calcolo delle tariffe, individuate all’Articolo 6. La presente disposizione non si applica alle navi in disarmo per le quali verrà stabilito un termine, di volta in volta, in relazione alla consistenza numerica dell’equipaggio.

I rifiuti a bordo di navi provenienti da porti extra UE vanno gestiti separatamente in relazione ai dettami di sicurezza normativamente previsti.

Per le navi di provenienza extra U.E. è necessario, comunque che la nave conferisca tutti i rifiuti presenti a bordo.

A tal riguardo si richiama il recente DM Salute 9 maggio 2023 “Definizione delle misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali” (GU Serie Generale n.145 del 23-06-2023).

Per il conferimento di rifiuti speciali è necessario che la nave comunichi al gestore del servizio, con almeno una settimana di anticipo, la propria intenzione a conferire presso il porto di Chioggia tali tipologie di rifiuti, specificandone i codici CER ed eventuale codice ONU (se in regime di ADR), al fine di poter verificare la disponibilità di idonei impianti autorizzati per il conferimento degli stessi e di



coordinare la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di imballo, etichettatura e trasporto dei rifiuti speciali. Per tali rifiuti, la cui specifica tariffa non è definita negli Allegati 1 e 2 (1 Cruise e 2 Cruise) alla presente Ordinanza, verrà formulata da parte del concessionario del servizio una specifica quotazione, sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti conferiti.

La nave è tenuta a presentare in anticipo le schede tecniche relative al rifiuto e, ove richiesto, le analisi di caratterizzazione dello stesso. La verifica della non conformità dei rifiuti conferiti con quanto dichiarato, potrà determinare costi aggiuntivi, secondo l'anomalia rilevata dal destinatario dei rifiuti, sia per lo smaltimento che per le ulteriori analisi di caratterizzazione che si rendessero necessarie.

Il trasbordo dei rifiuti solidi è a carico della nave, sotto la supervisione e il coordinamento del concessionario del servizio, fatti salvi diversi accordi tra le parti. Il conferimento da nave direttamente all'imbarcazione di raccolta, nel caso di distanza tra il punto di sbarco sulla murata nave ed il bordo contenitore dei rifiuti sia superiore a 7 (sette) metri o in caso di condizioni meteorologiche avverse, deve essere effettuato con ausilio di idonea attrezzatura atta a prevenire l'eventuale caduta di materiale in acqua, ovvero portando i rifiuti ad un piano inferiore. Nel caso di eventuale caduta del rifiuto in mare, l'Armatore sarà soggetto alle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore.

Il peso dei sacchi di rifiuti solidi da movimentare deve risultare conforme, in termini di peso, alle disposizioni di sicurezza per la movimentazione dei carichi (max 20 kg/sacco). Per ragioni di sicurezza, inoltre, è fatto divieto al personale non autorizzato di salire sui mezzi di trasporto e/o contenitori del concessionario del servizio, anche se per sistemare il carico.

I rifiuti sono asportati a fronte di un tariffario per singolo metro cubo o frazione. Il volume dei rifiuti per il calcolo dei costi risulta quello effettivamente rilevabile a bordo dei mezzi di trasporto del concessionario del servizio e non quello del materiale stivato a bordo nave (non sempre coincidenti a causa della movimentazione). Il peso medio dei rifiuti per singolo metro cubo è così valutato:

Fascia A: fino a 100 kg/mc (RSU e rifiuti assimilabili);

Fascia B: da 100 kg/mc a 200 kg/mc (rifiuti misti): per tali rifiuti il valore dei metri cubi viene calcolato con rapporto di conversione in volume pari a 2 (due);

Fascia C: oltre 200 kg/mc (rifiuti compattati, escluso il vetro frantumato o altro rifiuto recuperabile concordato): per tali rifiuti il valore dei metri cubi verrà di volta in volta concordato tra le parti in base al peso effettivo e comunque con rapporto di conversione in volume non inferiore a 3 (tre).

In caso di eventuale discordanza nella stima del rapporto di conversione in volume, il valore potrà essere dedotto dal riferimento di peso indicato dal destinatario dei rifiuti sul documento di accettazione.



Nel caso dei Rifiuti ALIMENTARI food waste (CER 20 01 08) caratterizzati da peso specifico particolarmente elevato, il calcolo del costo del servizio in base alla tariffa al mc di cui alla tabella in Allegato 2 o 2 Cruise, è necessariamente assoggettato alla preventiva verifica dell'effettivo peso conferito a destino, con conseguente applicabilità dell'unità di misura superiore.

Per esigenza di chiarezza nei confronti dell'Armatore, nel Memorandum sarà riportata la dicitura: *"W/M taxation will be applied for food waste only"*.

I rifiuti recuperabili devono essere conferiti distintamente dai rifiuti indifferenziati.

Da parte del gestore del servizio sarà emesso, per ogni conferimento, un documento comprovante il servizio. Tale documento dovrà essere vidimato dal comando nave o chi per esso.

È fatto divieto assoluto di scaricare o abbandonare rifiuti in banchina.

Il ritiro delle acque di Lavaggio e la quotazione del servizio richiedono un preavviso di 36/48 ore prima dell'erogazione della prestazione del servizio con invio, da parte dell'Agenzia raccomandataria, delle schede prodotto. All'arrivo della nave dovrà essere consegnato un campione rappresentativo del prodotto in modo tale che possa essere analizzato e conseguentemente possa essere data conferma della effettiva possibilità di erogazione del servizio. Il preventivo di spesa potrà essere comunicato solo dopo aver ricevuto il risultato delle analisi da parte dell'impianto di smaltimento con il relativo costo dello stesso. Per quanto sopra si precisa che, in mancanza di tempestiva comunicazione, il servizio richiesto non potrà essere erogato.

ARTICOLO 8: AGGIORNAMENTO TARIFFARIO

Con effetto dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza le tariffe da corrispondere sono quelle di agli Allegati 1 e 2 e Allegati 1 Cruise e 2 Cruise. Sono abrogate le ordinanze 56/2021, 85/2022 e 93/2023.

Allegati c.s.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio